

**Intervento di Bruno Venditti**  
**Convegno “Sicurezza in Ascensore”**  
**Roma, 9 dicembre 2003**

Innanzitutto, vorrei sottolineare il valore di questo incontro, che vede riunite le forze più rappresentative del nostro settore, dalle quali mi aspetto che questo evento segni l'inizio di una comunicazione sincera che chiarisca in modo costruttivo compiti e funzioni di ognuno.

Sono qui, per capire perché nel nostro paese è così difficile far recepire ciò che la Comunità Europea ha indicato come raccomandazione, la 95/216/CE dell'8 giugno 1995, sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti.

Mi occupo di ascensori da una vita: in un primo momento, e sto parlando del lontano 1946, come ascensorista, e fin da allora ho voluto seguire con grande impegno l'evoluzione e la trasformazione tecnica in questo campo estremamente specializzato. Ma fin da subito ho sentito uno scollamento netto tra il lavoro tecnico; la ricerca nel migliorare questo mezzo e la tutela che una struttura istituzionale giuridica dovrebbe garantire.

Per questo motivo mi sono fortemente impegnato, da più di 30 anni, come rappresentante sindacale di categoria, portando anche la mia esperienza nei numerosi comitati tecnici ai quali ho partecipato.

Nel mio bilancio di una vita, sono costretto ad ammettere che stiamo vivendo una realtà attuale molto poco gratificante.

Questo oggetto misterioso, chiamato Ascensore, che tutti adoperiamo automaticamente, è come se avesse il dovere di funzionare “*sempre, senza disturbare, o non troppo*”.

E' da sempre che mi sono sentito in dovere, come cittadino informato, specializzato in questo campo, di mettere la mia conoscenza al servizio di tutti; come è da sempre che lotto contro una disinformazione totale.

- Ho peccato di ingenuità o devo ammettere che il potere economico è più forte della sicurezza del cittadino?
- Perché è così difficile nel nostro paese far recepire le indicazioni che la Comunità Europea ha demandato ai paesi membri finalizzate al miglioramento della sicurezza degli ascensori preesistenti?

Sono qui per proporre alla vostra attenzione alcune delle mie considerazioni.

### **Prima considerazione:**

La *Direttiva 95/16 CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 29 giugno 1995*, attuata in Italia con il *“Decreto del Presidente della Repubblica, il 30 aprile 1999 n° 162”*, stabilisce i livelli di sicurezza dei nuovi impianti installati a partire dal 1 luglio 1999.

Per quanto riguarda, invece, i circa 700.000 ascensori preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto, questi restano fuori dai livelli di sicurezza stabiliti per i nuovi impianti.

Sarebbe stato sufficiente, così come è sempre avvenuto nei precedenti decreti sugli ascensori, prevedere nel DPR 162 un graduale adeguamento degli impianti preesistenti allo stesso livello di sicurezza degli impianti nuovi.

Perché, invece, No?

### **Seconda considerazione:**

Una volta ormai approvato il DPR 162, si sarebbe potuto successivamente risolvere il problema degli impianti preesistenti con un semplice decreto legge, di un solo articolo, che recepisce la raccomandazione della Commissione Europea: *08 giugno 1995 (95/216 CE “sul miglioramento della sicurezza degli ascensori preesistenti”*.

Perché, invece, No?

### **Terza considerazione:**

Quindi, sull'onda emotiva degli incidenti avvenuti negli ultimi tempi e quindi dell'interesse suscitato attraverso i mass media sull'opinione pubblica, siamo stati convocati con urgenza dal Ministero delle Attività Produttive ed abbiamo collaborato alla stesura di un decreto legge che prevedeva, in tempi adeguati, interventi sugli ascensori preesistenti per portarli gradualmente ai livelli di sicurezza previsti dalla 95/16/CE.

Perché, invece, No?

- Chi ha interesse a tutelare quasi esclusivamente gli ascensori futuri, considerando il "passato" con un fatalismo che è quanto di meno tecnico, scientifico e sicuro?
- Possibile che solo per denaro, si corra un rischio così grosso?
- Perché continuare a far finta di niente?
- Ha senso meravigliarci di eventi traumatici, ma prevedibili?

### **Ultima considerazione:**

Oggi, dopo aver disatteso queste opportunità possibili, abbiamo un disegno di legge che, secondo il mio parere, ha innanzitutto tempi di attuazione certamente non brevi e che prevede, tra l'altro:

art. 2, comma 1: verifiche straordinarie da parte degli Organismi Notificati in periodi che di biennio in biennio arrivano a 14 anni dall'entrata in vigore del disegno di legge.

art. 2, comma 2: (cito testualmente) *"la verifica straordinaria di cui al comma 1 è eseguita in attuazione della norma armonizzata 81-80 e comporta un'analisi dei rischi tesa a valutare il livello di pericolo dell'impianto, come classificato dalla norma tecnica medesima e le conseguenti azioni e priorità di adeguamento"*.

- Viene citata la “norma armonizzata 81-80”. La stessa non può essere definita “armonizzata” perché manca di una direttiva di riferimento.

art. 2, comma 3: (cito testualmente) *“i soggetti legittimati alla verifica straordinaria di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi per l’effettuazione della specifica analisi dei rischi, di personale in possesso della laurea in Ingegneria, iscritto al relativo Albo Professionale da non meno di dieci anni. Detto personale dovrà, altresì, essere in possesso di specifica, documentata, esperienza professionale acquisita nel settore degli ascensori, nonché di polizza professionale di responsabilità, con massimale non inferiore a 2,5 milioni di Euro”.*

- E’ possibile reperire soggetti che abbiano i requisiti richiesti in numero tale da consentire le verifiche nei tempi previsti?
- Quali di questi è disponibile a rilasciare un’analisi dei rischi assumendosene le responsabilità su un ascensore in servizio, magari, da oltre 40 anni?
- Qualora si assumessero questa responsabilità, quanto tempo occorrerà per effettuare una verifica?
- Con quale onorario? A carico di chi?

E infine, come se non bastasse:

art. 2 comma 4: (cito testualmente) *“ la proposta di adeguamento a seguito dell’esito della verifica straordinaria di cui all’articolo 1, è sottoposta all’approvazione del Comitato di certificazione di cui il soggetto legittimato (O.N.) è dotato, secondo quanto prescrive la Normativa Tecnica UNI EN serie 45000”.*

- Non sarà un po’ troppo complicato e costoso per la collettività?



*Esempio: Costi e tempi.*

Sono sicuro che questo nostro evento sia riuscito a far incontrare in un dialogo costruttivo il mondo del lavoro ed il mondo di chi decide come, cosa e quando.

Non posso ammettere che questo mio pensiero sia una mia ingenuità.

